

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di TORINO

R.G.N.R. 23128/20

INVITO A PRESENTARSI NEI CONFRONTI DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI

IL PUBBLICO MINISTERO letti gli atti del procedimento sopra indicato nei confronti di:

1. APPENDINO Chiara nata a Moncalieri il 12.6.1984 residente a

in relazione ai seguenti reati:

Del reato di cui agli artt. 40 cpv., 113, 452 quinquies co. 1 in relazione all'art. 452 bis co. 1 n. 1 c.p., perché, in cooperazione tra loro, nelle qualità di

- CHIAMPARINO Sergio Presidente della REGIONE PIEMONTE fino al 26.5.2019
- VALMAGGIA Alberto Assessore all'ambiente della REGIONE PIEMONTE fino al 26.5.2019
- FASSINO Piero Franco Rodolfo Sindaco della Città di Torino fino al giugno 2016
- LA VOLTA Enzo Assessore alle politiche per l'ambiente della Città di Torino fino al giugno 2016
- APPENDINO Chiara Sindaca della Città di Torino dal giugno 2016 ad oggi
- UNIA Alberto Assessore alle politiche per l'ambiente della Città di Torino dal giugno 2017 ad oggi
- **Stefania GIANNUZZI**, Assessore alle politiche per l'ambiente della Città di Torino dal giugno 2016 al giugno 2017
- Alberto CIRIO, Presidente Regione Piemonte dal 26.05.2019 ad oggi
- Matteo MARNATI, Assessore all'ambiente della REGIONE PIEMONTE dal giugno 2019 ad oggi

Per colpa e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di legge (artt. 9, 10, 11 e all. XI d.lgs. 155/2010)

Avendo le regioni, e per esse il loro presidente con l'assessore all'ambiente, l'obbligo di adottare un piano contenente le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione di inquinanti nell'aria ambiente aventi influenza sulle aree di superamento dei valori limite fissati dall'all. XI del d.lgs. 155/2010, in particolare 50 μg/m3 di PM10 in media giornaliera da non superare più di 35 volte per anno civile e di 40 μg/m3 di PM10 in media annuale, nonché l'obbligo di raggiungere i valori limite nei termini prescritti (vigenti fin dal 1°.1.2005 ai sensi della Direttiva 1999/30/CE, o al più tardi dal 1°.1.2008 o dal 11.6.2010 ai sensi della Direttiva 2008/50), e - in caso di superamenti successivi ai predetti termini – l'obbligo di integrare il piano con l'individuazione delle misure atte a raggiungere i valori limite nel più breve tempo possibile

Avendo le regioni, e per esse il loro presidente con l'assessore all'ambiente, poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni a dare attuazione ai piani regionali quanto a limitazione della circolazione veicolare

Avendo il sindaco il potere/dovere, coadiuvato dall'assessore all'ambiente, di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 50 co. 5 d.lgs. 267/2000 (testo unico degli enti locali) in caso di emergenze sanitarie, quali possono essere ritenute quelle tra l'altro derivanti dal superamento dei valori limite di PM10, l'esposizione al quale inquinante è dimostrato essere agente causale di un eccesso di mortalità nella popolazione

- Dovendo il sindaco, coadiuvato dall'assessore all'ambiente, adottare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 54 co. 4 d.lgs. 267/2000 al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica
- Avendo il sindaco, coadiuvato dall'assessore all'ambiente, il potere/dovere di disporre ai sensi dell'art. 6 co. 1 d.lgs. 285/1992 la sospensione della circolazione veicolare di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica
- Avendo il sindaco, coadiuvato dall'assessore all'ambiente, l'obbligo di adottare per l'anno 2017 le misure temporanee di cui alla DGR della REGIONE PIEMONTE 20.10.2017 n. 42-5005
- Avendo il sindaco, coadiuvato dall'assessore all'ambiente, l'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 4 L.R. 7.4.2000 n. 43 al controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione

cagionavano una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'aria della Città di Torino e, quanto agli organi regionali, dei comuni limitrofi in quanto, risultando dai rilevamenti di ARPA PIEMONTE i seguenti dati oltre i limiti previsti dalla legge o raccomandati dall'OMS:

PM10, limite di legge 40 ug/m3 media annuale (raccomandazione OMS 20ug/m3):

2015: stazione Grassi 51,9 - stazione Rebaudengo 42,6;

2016: stazione Grassi 41,7;

2017: stazione Consolata 43,0 - stazione Grassi 46,9 - stazione Rebaudengo 45,8;

2020: stazione Grassi 41,0.

Tutte le stazioni di rilevamento hanno superato il limite di concentrazione raccomandato dall'OMS (20ug/m3) dal 2015 al 2020.

PM10, limite di legge annuale dei giorni di superamento (massimo 35 giorni) del limite di concentrazione giornaliero di 50ug/m3

2015: stazione Consolata 93 gg - stazione Grassi 75 gg - stazione Lingotto 85 gg - stazione Rebaudengo 101 gg - stazione Rubino 84 gg;

2016: stazione Consolata 75 gg- stazione Grassi 89 gg - stazione Lingotto 60 gg - stazione Rebaudengo 74 gg - stazione Rubino 65 gg;

2017: stazione Consolata 108 gg- stazione Grassi 112 gg - stazione Lingotto 101 gg - stazione Rebaudengo 118 gg - stazione Rubino 97 gg;

2018: stazione Consolata 55 gg- stazione Grassi 76 gg - stazione Lingotto 45 gg - stazione Rebaudengo 87 gg;

2019: stazione Consolata 45 gg- stazione Grassi 83 gg - stazione Lingotto 50 gg - stazione Rebaudengo 71 gg - stazione Rubino 42 gg;

2020: stazione Consolata 84 gg- stazione Grassi 98 gg - stazione Lingotto 72 gg - stazione Rebaudengo 76 gg - stazione Rubino 66 gg;

PM2,5, limite di legge 25 ug/m3 media annuale (raccomandazione OMS 10ug/m3)

2015: stazione Lingotto 27,2 - stazione Rebaudengo 27,1;

2016: stazione Rebaudengo 28,7;

2017: stazione Lingotto 27,1 - stazione Rebaudengo 33,4.

Tutte le stazioni di rilevamento di Torino del PM2,5 (Lingotto, Rebaudengo e Rubino, quest'ultima attiva dal 2018) dal 2015 al 2020 hanno superato il limite di concentrazione raccomandato dall'OMS (10ug/m3)

Biossido di Azoto, limite di legge 40 ug/m3 media annuale

2015: stazione Consolata 52,7 - stazione Rebaudengo 67,7 - stazione Rubino 44,2;

2016: stazione Consolata 50,2 - stazione Rebaudengo 70,0;

2017: stazione Consolata 59,1 - stazione Lingotto 40,2 - stazione Rebaudengo 79,8;

2018: stazione Consolata 52,0 - stazione Rebaudengo 55,9;

2019: stazione Consolata 53,3 - stazione Rebaudengo 60,0;

2020: stazione Consolata 42,1 - stazione Rebaudengo 44,5;

Ozono, valore obiettivo per la protezione della salute umana espresso come media massima giornaliera su 8 ore pari a 120ug/m3 che non deve essere superato per più di 25 giorni all'anno

2015: stazione Lingotto 57 gg - stazione Rubino 53 gg;

2016: stazione Lingotto 44 gg - stazione Rubino 52 gg;

2017: stazione Lingotto 38 gg - stazione Rubino 43 gg;

2018: stazione Lingotto 47 gg - stazione Rubino 47 gg;

2019: stazione Lingotto 61 gg - stazione Rubino 51 gg;

2020: stazione Lingotto 40 gg - stazione Rubino 53 gg;

Gli organi di governo della REGIONE PIEMONTE sopra indicati

- Adottavano misure inadeguate a eliminare o contenere nei limiti legali i valori di PM10, nonostante che negli anni vi fossero sempre stati superamenti dei valori limite consentiti, fissando un orizzonte temporale di rientro nei limiti al 2030 (v. il Piano regionale per la qualità dell'aria DGR 13-5132 del 5.6.2017, nonché analogo PRQA di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 364 6854 del 25.32019,) in patente e reiterata violazione dell'obbligo di procedervi il più rapidamente possibile
- Adottavano un meccanismo di attivazione delle misure basato su ripetuti e consecutivi superamenti del valore limite di PM10 giornaliero secondo livelli crescenti di allarme in modo tale da consentire l'accumularsi dell'inquinante sopra il limite senza prevedere alcun intervento (per es. la deliberazione della giunta regionale n. 24-4171 del 7.11.2016 prevedeva il livello giallo con 7 gg

consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m3 di PM10, il livello arancio con 3 gg. di superamento del doppio della soglia, il livello rosso cinabro con 3 gg di superamento del triplo della soglia, il livello rosso vivo con 3 gg di concentrazione pari a 180 µg/m3; la deliberazione della giunta regionale n. 42-5805 del 20.10.2017 prevedeva il livello arancio con 4 gg consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m3 di PM10, il livello rosso con 10 gg. consecutivi di superamento del limite); e inoltre stabilendo una deroga all'innalzamento dei livelli di allarme secondo un criterio prognostico inidoneo a fronteggiare i superamenti riscontrati e tale da vanificare la stessa previsione dei livelli di allarme (già di per sé molto laschi) e l'applicazione delle rispettive misure d'intervento (così la DGR n. 42-5805 ha stabilito che se i dati rilevati "porterebbero ad una variazione in aumento del livello esistente ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva")

Prevedevano misure insufficienti per la loro limitatezza a contenere la dispersione del particolato con divieti circoscritti all'utilizzo di autovetture diesel e di veicoli commerciali di determinate categorie, e prevedevano nel passaggio dal livello arancio al livello rosso di cui alla DGR n. 42-5805 un modestissimo inasprimento delle misure consistente in una parziale estensione del divieto orario di circolazione per i veicoli commerciali Euro 3 e l'introduzione di un limitato divieto orario per i veicoli commerciali Euro 4

- Adottavano misure che non tenevano specificamente conto della vulnerabilità di gruppi sensibili della popolazione, come i bambini (nominati dall'art. 23 par. 1 Direttiva 2008/50), anziani e malati
- Non intervenivano in via sostitutiva dei poteri sindacali in ordine alle limitazioni al traffico veicolare, nonostante i ripetuti significativi sforamenti del valore limite di PM10, PM2,5, Biossido di Azoto e Ozono e la evidente inefficacia dei provvedimenti adottati dalla Città di Torino

Gli organi di governo della Città di Torino sopra indicati,

- Adottavano misure inadeguate a eliminare o contenere nei limiti legali i valori di PM10, nonostante che negli anni vi fossero sempre stati numerosissimi superamenti dei valori limite consentiti
- Adottavano un sistema di livelli di allarme che ne prevedeva l'attivazione soltanto dopo ripetuti e consecutivi giorni di superamento dei limiti di PM10 fino a 100, 150, 180 μg/m3, consentendo un incremento moltiplicativo dell'accumulazione dell'inquinante nell'aria ambiente prima di qualsiasi intervento più stringente di quello eventualmente già in atto ed evidentemente risultato inefficace (v. per es. delibera della giunta comunale n. 6424 del 13.12.2016 e la pedissequa ordinanza n. 81 del 13.12.2016 Area Ambiente)

- Adottavano un analogo sistema di livelli di allarme, che ne prevedeva l'attivazione soltanto dopo ripetuti e consecutivi giorni di superamento dei limiti di PM10, attivazione condizionata da una clausola tale da vanificare la stessa previsione dei livelli di allarme (già di per sé molto laschi) e l'applicazione delle rispettive misure d'intervento (così l'ordinanza n. 92 del 27.10.2017 dell'Area Ambiente ha stabilito che se i dati rilevati "porterebbero ad una variazione in aumento del livello esistente ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva")
- Adottavano un sistema di livelli di allarme che prevedeva la loro attivazione solo a seguito di ripetuti e consecutivi superamenti della soglia, in modo tale che veniva favorita l'accumulazione dell'inquinante prima dell'attivazione del livello superiore con le relative misure d'intervento, che venivano di fatto sterilizzate (v. per es. ordinanza n. 67 del 23.10.2018 Area Ambiente)
- Prevedevano numerosissime esenzioni ai divieti di circolazione veicolare, tali da compromettere l'efficacia dei blocchi quando disposti
- Non effettuavano i dovuti controlli sul rispetto dei divieti al traffico veicolare, tanto che per es. nel 2015 le contravvenzioni elevate erano soltanto 39 e nel 2016 soltanto 137
- Non effettuavano i dovuti controlli sul rispetto del limite di temperatura negli immobili di civile abitazione, secondo la competenza attribuita ai comuni dall'art. 4 L.R. 43/2000
- Non adottavano, se non eventualmente in parte e in maniera insufficiente e inefficace, misure di riduzione del traffico veicolare (considerato dall'l'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera IREA per la Città di Torino la causa principale della componente primaria del particolato, responsabile per circa l'82% della presenza di tale inquinante, con una incidenza maggioritaria da parte della motorizzazione diesel) analoghe a quelle sperimentate da anni e con efficacia da città italiane ed europee, come ad esempio:
- L'accesso a pagamento in un'area dimensionalmente adeguata del centro città per gli autoveicoli con elevati standard di emissioni e il divieto di accesso per quelli con standard inferiori
- La promozione del trasporto pubblico cittadino attraverso agevolazioni tariffarie e finanziamenti dedicati, considerato che il TPL è gestito da GTT Spa, controllata attraverso una finanziaria dalla Città di Torino
- L'incentivazione di servizi di bike-sharing, la distribuzione di bonus per l'acquisito di biciclette, lo sviluppo infrastrutturale di una idonea rete di piste ciclabili adeguatamente integrata con un sistema di trasporto pubblico capace di ridurre il traffico veicolare, la limitazione della velocità a 30 km/h nei controviali cittadini e in altre strade
- L'incremento degli stalli per la ricarica dei veicoli a trazione elettrica
- Agevolazioni specifiche per quest'ultima tipologia di veicoli

In Torino dal giugno 2015 e comunque dall'inizio del mandato fino alla sua cessazione come sopra indicato per CHIAMPARINO, VALMAGGIA FASSINO, LA VOLTA; dal giugno 2016 fino ad oggi per APPENDINO, dal giugno 2016 al giugno 2017 per Giannuzzi, dal giugno 2017 ad oggi per UNIA, dal maggio-giugno 2019 ad oggi per CIRIO e MARNATI

INVITA

le persone sopra indicate a presentarsi in qualità di persone sottoposte alle indagini per i predetti reati

- il 23.2.2021 - ad ore 15,30

innanzi a questa A.G. presso gli uffici della intestata Procura della Repubblica, Corso Vittorio Emanuele II° n. 130, piano 5°, stanza n. 61520, per rendere l'interrogatorio ordine alle circostanze inerenti il reato per cui si indaga a suo carico, assistita dal difensore di fiducia già nominato o che comunque intenda nominare, ovvero, in difetto, con la assistenza del difensore sopra indicato;

AVVISA

la persona sopra indicata che:

- Il presente atto deve intendersi **informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.** in ordine ai reati sopra indicati, con avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- potrà disporsi a norma dell'art. 132 c.p.p. l'accompagnamento coattivo in caso
- di mancata presentazione senza che sia addotto un legittimo impedimento;
- ricorrendo ragioni di urgenza dovute alla necessità di espletare un elevato numero di interrogatori, in relazione alla modifica legislativa dell'art. 555, co. 2°, c.p.p., operata con L. 234/97, e di rispettare, contestualmente, il generale principio di economia processuale, la notifica per la comparizione non dovrà attenersi al termine ex art. 375, co. 4°, c.p.p., salvo il rispetto dei tempi necessari per comparire

MANDA

agli Ufficiali giudiziari per la notifica del presente invito alla persona indagata. Si ricorda che in caso di impossibilità della notifica presso il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'art. 161 c.p.p., occorrerà procedere alla notificazione mediante consegna al difensore indicato, come disposto dall'art. 161 citato.

Il presente atto ha valore di AVVISO ex art. 364 c.p., nei confronti del difensore sopra indicato,

Torino, 17/02/2021

IL PUBBLICO MINISTÉRO

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA AGG.
Dor. Vincenzo PACILEO...